

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (*Seguito dell'esame e conclusione*) 63

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 67

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. Esame C. 2372 Lupi 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore, di rappresentanti di UILPA, FISTEL CISL, SLC CGIL e STRADE SLC CGIL 66

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricordato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre, ne riepiloga l'iter: la Commissione ha prima adottato come testo base un testo unificato predisposto dal relatore e discusso in sede di Comitato ristretto e poi, nell'ultima seduta, ha modificato il testo base in fase emendativa; il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri. Comunica che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con una condizione e tre osservazioni; la Commissione bilancio, parere favorevole con una condizione; la Commissione lavoro, parere favorevole. Dà quindi la parola al relatore, per sapere se intenda proporre emendamenti alla luce dei pareri acquisiti.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), *relatore*, presenta e illustra otto emendamenti (*vedi allegato*) intesi a recepire le condizioni e le osservazioni formulate nei pareri delle Commissioni I e V, nonché ad apportare al testo modifiche di coordinamento interno e di *drafting*. Si sofferma, in particolare, sugli aspetti connessi alla contemporanea iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato, di cui all'articolo 4, comma 2, evidenziando che, data la complessità delle questioni, si è preferito demandare a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei criteri in base ai quali consentire la doppia iscrizione: si tratta non solo di valutare in quali casi, cioè per quale combinazione di corsi, sia effettivamente possibile la frequentazione di due corsi di studio di questo genere, ma anche di fare in modo che l'iscrizione contemporanea di uno studente a due corsi non comporti una riduzione di opportunità di accesso ai corsi per gli altri candidati.

Simona VIETINA (CI), pur comprendendo che, nelle buone intenzioni dei proponenti, la finalità del provvedimento è di introdurre una disciplina uniforme a quella già vigente in altri Paesi, per non danneggiare chi studia nel Paese, e di favorire l'interdisciplinarietà, esprime il timore che l'effetto finale possa essere quello di un generale ulteriore deterioramento del livello di preparazione degli studenti universitari italiani, che già non brillano nelle medie internazionali. Stigmatizza la possibilità di sostenere un unico esame per farselo poi riconoscere ai fini di due corsi di studio diversi, il che implica di fatto una semplificazione dei percorsi, ed evidenzia che l'accumulo di titoli non corrisponde necessariamente a un aumento delle competenze. Trova poi particolarmente grave permettere la contemporanea iscrizione di uno studente a due corsi di laurea a numero programmato, dato che ciò avrebbe un impatto negativo sul numero dei professionisti formati. Esemplicando, osserva che, se uno studente si iscrive nel contempo al corso A e al corso B, comunque non potrà che esercitare, alla fine, solo una professione: A o B. La doppia iscrizione

avrà tolto ad un altro la possibilità di formarsi e avrà ridotto il numero di professionisti formati dalle università. Chiede alla Commissione un supplemento di riflessione sul punto.

Valentina APREA (FI), pur comprendendo le perplessità della deputata Vietina, ricorda che le diverse questioni sono state valutate in modo approfondito nel corso del dibattito fin qui svolto. Evidenzia che la prima finalità della proposta di legge è quella di arrivare all'abrogazione di una disposizione stabilita in un regio decreto del 1933, ormai quindi obsoleta alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mondo, non solo della formazione. Rileva inoltre che starà all'autonomia delle università valutare per quali corsi ci siano le condizioni per consentire la contemporanea iscrizione di uno studente.

Simona VIETINA (CI) rileva che è proprio la libera valutazione degli atenei a farle temere che possano poi esserci situazioni differenziate e, in altre parole, che gli interessi economici di alcuni atenei possano prevalere sulla serietà e sulla responsabilità.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), *relatore*, ricorda che i dubbi sollevati dalla deputata Vietina sono stati dibattuti sia in sede di comitato ristretto, sia in fase emendativa, prima che si giungesse alla sintesi operata con il testo finale, quello trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Evidenzia che alcune delle questioni sollevate dalla deputata Vietina toccano la questione del valore legale del titolo di studio, su cui la proposta di legge in esame non interviene.

A suo avviso, la facoltà di doppia iscrizione non comporta di per sé un rischio di abbassamento del livello di preparazione degli studenti. È un'opportunità offerta al sistema universitario di ripensare, nella sua autonomia, i corsi di studio offerti per venire meglio incontro alle esigenze di un mondo che cambia e alla competizione di atenei stranieri. Il provvedimento vuole cioè creare un ambiente più favorevole agli studi

e assicurare un vantaggio competitivo strutturale alle università italiane rispetto alle università straniere.

Quanto alla possibilità di farsi riconoscere un singolo esame al fine di due corsi di studio e relativi titoli, ricorda alla deputata Vietina che già oggi è possibile; solo che, a differenza di quanto avviene negli altri Paesi, il riconoscimento di esami in Italia è consentito oggi solo dopo il conseguimento della prima laurea, ai fini di una seconda laurea.

Con riferimento, infine, alla contemporanea iscrizione a due corsi universitari ad accesso programmato, ribadisce quanto già detto nel primo intervento, ossia che la consapevolezza delle questioni implicate ha determinato la scelta di rinviare la disciplina sul punto a un decreto ministeriale e di lasciare agli atenei le valutazioni del caso. In altre parole, si è voluto evitare sia di escludere *a priori* la possibilità di iscrizione contemporanea anche a questi corsi, sia di lasciarla completamente aperta: spetterà al Governo valutare le diverse implicazioni, anche per scongiurare il rischio evidenziato dalla deputata Vietina di una riduzione del numero di studenti effettivamente ammessi, nel complesso, ai corsi di studio a numero programmato.

Paola FRASSINETTI (FDI) ricorda di aver sollevato il problema della sostenibilità della doppia iscrizione per i corsi di studio che richiedono la frequenza obbligatoria e di aver presentato un emendamento al riguardo. Ciò premesso, esprime il dubbio che la formulazione dell'articolo 4, comma 1, che affronta questo problema, sia alla fine troppo sfumata per essere efficace.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), *relatore*, fa notare alla deputata Frassinetti che l'aver chiesto al Governo, in sede di definizione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, di prestare « particolare attenzione » affinché sia possibile seguire anche corsi che richiedono la frequenza obbligatoria è una garanzia sufficiente, in quanto l'indirizzo dato al Governo dalla disposizione è chiaro. Raccomanda, in con-

clusione, l'approvazione degli emendamenti da lui presentati.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.101, 2.100, 2.102, 2.103, 4.102, 4.101, 4.100 e 6.100 del relatore (*vedi allegato*); delibera altresì di conferire al relatore, deputato Fusacchia, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento; delibera infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 luglio 2021.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

Esame C. 2372 Lupi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 luglio 2021.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1305 Bat-

telli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore, di rappresentanti di UILPA, FISTEL CISL, SLC CGIL e STRADE SLC CGIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.25.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , anche accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 2, comma 3, dopo le parole: presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, *aggiungere le seguenti:* anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Tale disposizione si applica *con le seguenti:* La disposizione di cui al presente comma si applica.

2.101. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: master *con le seguenti:* perfezionamento o master.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2:

sostituire il comma 2 con il seguente: 2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o *master*, o a un corso di dottorato di ricerca, o a un corso di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di dottorato di ricerca, o a un corso di perfezionamento o *master*, e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

al comma 3, sostituire le parole: fermo restando il possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai relativi corsi di studio nell'ordinamento nazionale *con le seguenti:* Resta fermo l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.

2.100. Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: È consentita *aggiungere le seguenti:* nel limite di due iscrizioni.

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o presso le medesime istituzioni.

2.102. Il Relatore.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, continua ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, il decreto ministeriale 28 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma continua ad applicarsi l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2.103. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: le modalità della contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 *con le seguenti:* le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: le modalità per consentire agli studenti *con le seguenti:* le modalità per facilitare agli studenti.

4.102. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui almeno una italiana *con le seguenti:* scuole o istituti superiore ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana.

4.101. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

4.100. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6.100. Il Relatore.